

VERBALE DI ACCORDO

Addì 26 marzo 2003, in Novara, presso la sede dell'Associazione della Piccola e Media Industria di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola

si sono incontrati

- l'UNIONEDILI (Unione Imprenditori Edili dell'A.P.I. Novara e V.C.O.) rappresentata dal Geom. Aldo Paglino, Presidente dell'Unione, assistito dal Rag. Enrico Ergotti, funzionario dell'A.P.I.

e

- la Fe.N.E.A.L. - UIL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Salvatore Tumminello
- la F.I.L.C.A. - CISL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Gerardo Manco e dal Sig. Alessandro Beltrami
- la F.I.L.L.E.A. - CGIL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Valter Bossoni e dal Sig. Fabrizio Pellegrini

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni,
con la presenza di una delegazione di lavoratori formata dai Sigg.: Italo Archetti, Gianfranco Cortese, Sergio Marola, Antonio Martone, Roberto Rastelli e Walter Siddi.

Le parti

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 giugno 2000 ed in particolare gli articoli 12 e 40, hanno stipulato il presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'Aniem-Confapi operanti nella Provincia di Novara.

PREMESSA

Il settore delle costruzioni della provincia di Novara, ed in tale contesto rivestono un ruolo particolarmente strategico le aziende aderenti all'Aniem-Confapi, ha sempre rappresentato un importante elemento di crescita economica e sociale nella realtà locale e, soprattutto, al presente, in relazione alle grandi infrastrutture pubbliche avviate sul territorio, si inserisce positivamente nel bilancio congiunturale della zona.

Per un sempre maggior sviluppo del settore è però indispensabile superare tutti i vincoli derivanti dall'eccessiva e spesso contraddittoria proliferazione di legge e regolamenti e le conseguenti lungaggine burocratiche e gli ostacoli che ancora impediscono una effettiva lotta al lavoro irregolare ed alla concorrenza sleale fra le imprese.

Le parti rinnovano il proprio impegno a sviluppare iniziative di sensibilizzazione atte a contrastare azioni di evasione contributiva e di elusione contrattuale ed a promuovere interventi tesi a favorire in modo sempre più capillare l'osservanza delle norme di sicurezza.

Le parti ribadiscono inoltre la comune disponibilità ad operare affinché vengano realizzate con sollecitudine:

- l'introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- le normative atte a regolarizzare in tutti i suoi aspetti l'utilizzo dei lavoratori interinali nel settore edilizio;
- gli accordi che favoriscano l'applicazione della Reciprocità fra le Casse Edili e le Edilcasse distribuite sul territorio nazionale;
- l'avvio della operatività del Fondo per la previdenza integrativa e della Sanicard.

Art. 1
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

L'Indennità Territoriale di Settore (I.t.s.), ferma nei valori stabiliti dall'art. 10 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro - Provincia di Novara del 11.10.1989, così come stabilito dall'art 12 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, è erogata nei seguenti importi orari lordi:

a) operai di produzione	
- operaio di 4° livello	Euro 0,68512
- operaio specializzato (3° livello)	Euro 0,63808
- operaio qualificato (2° livello)	Euro 0,57817
- operaio comune (1° livello)	Euro 0,50367
b) operai discontinui senza alloggio	
- custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	Euro 0,44771
c) operai discontinui con alloggio	
- custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	Euro 0,40294

ART. 2
PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione, fermo nei valori stabiliti dall'art. 10 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro - Provincia di Novara del 11/10/1989, così come stabilito dall'art 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, è erogato nei seguenti importi mensili lordi:

- impiegato 7° livello	Euro 154,94
- impiegato 6° livello	Euro 145,21
- impiegato 5° livello	Euro 122,17
- impiegato 4° livello	Euro 108,38
- impiegato 3° livello	Euro 99,28
- impiegato 2° livello	Euro 90,33
- impiegato 1° livello	Euro 78,48

ART. 3
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)

L'Elemento Economico Territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 48 del CCNL 22 giugno 2000, viene concordato in conformità dell'Accordo Nazionale del 18 febbraio 2002.

A far data dal 1° gennaio 2004 l'Elemento Economico Territoriale sarà riconosciuto nei seguenti valori:

OPERAI DI PRODUZIONE	QUOTA ORARIA LORDA
Operaio di 4° livello	Euro 0,56
Operaio di 3° livello (Specializzato)	Euro 0,52
Operaio di 2° livello (Qualificato)	Euro 0,46
Operaio di 1° livello (Comune)	Euro 0,40
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti senza alloggio	Euro 0,36
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	Euro 0,32

IMPIEGATI	QUOTA LORDA MENSILE
Impiegato 7° livello	Euro 139,60
Impiegato 6° livello	Euro 125,64
Impiegato 5° livello	Euro 104,70
Impiegato 4° livello	Euro 97,27
Impiegato 3° livello	Euro 90,74
Impiegato 2° livello	Euro 80,37
Impiegato 1° livello	Euro 69,80

Al fine della determinazione dell'E.E.T., le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Novara, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base degli indicatori e dei relativi valori di riferimento così come di seguito concordati:

PARAMETRI E INDICI ECONOMICI	VALORE DI RIFERIMENTO
Ore cassa integrazione guadagni Lavoratori iscritti in cassa edile	55
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento	
Ore formazione organizzate dalla Scuola Edile	4000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Ore lavorate e denunciate in Cassa Edile Lavoratori iscritti in cassa edile	1570
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Importo appalti denunciati in Cassa Edile	€ 110.000.000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Massa salari denunciata in Cassa Edile	€ 30.000.000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Imprese attive iscritte alla Cassa Edile	600
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	

I parametri e gli indici di cui alla precedente tabella hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Provinciale, le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica, sugli elementi conoscitivi forniti dalla Cassa Edile di Novara, del diritto alla corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale raffrontando i valori dei risultati ottenuti nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedenti con quelli sopra riportati.

Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro dei parametri/indici sopra definiti risultino con andamento positivo.

Per l'indice relativo alle "Imprese attive iscritte alla Cassa Edile" le parti si riservano di procedere all'analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore.

Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o l'impossibilità ad acquisire tutti i dati necessari per le verifiche dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere significativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da modificare in maniera particolarmente rilevante le risultanze comprovanti il diritto all'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per individuare eventuali altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

ART. 4 **MENSA**

A) Parziale rimborso

Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, sarà corrisposta, a far data dal 1° marzo 2003, una somma giornaliera di Euro 5,12 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

A far data dal 1° settembre 2004 tale somma giornaliera ammonterà ad Euro 5,58.

Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.

B) Indennità sostitutiva

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° marzo 2003, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di Euro 4,05 per il personale operaio ed una somma mensile di Euro 87,58 ($4,05/8*173$) per il personale impiegatizio.

A far data dal 1° settembre 2004 le suddette somme ammonteranno ad Euro 4,42 giornalieri per il personale con la qualifica di operaio e ad Euro 95,58 mensili per il personale con la qualifica di impiegato.

Tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non sono soggette ad alcuna percentuale di maggiorazione contrattuale, non rientreranno nella base di calcolo di ogni e qualsiasi istituto di legge e di contratto (ferie, mensilità aggiuntive, ecc.).

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti confermano che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di Mensa" e' stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" di cui ai precedenti accordi territoriali.

ART. 5
TRASFERITA OPERAI

Spese di viaggio

I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi o dei diversi limiti territoriali definiti a livello aziendale comunque non superiori a Km. 7,5 dal centro del comune, hanno diritto - in assenza dei mezzi dell'azienda - al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso che il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, venga autorizzato a servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle A.C.I. fino ad una vettura di media cilindrata e riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

Vitto

Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° marzo 2003 - dietro presentazione di idonea documentazione- una somma giornaliera di Euro 7,96 per il consumo del pasto caldo.

Con decorrenza 1° settembre 2004 tale importo ammonterà ad Euro 8,68.

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva, a far data dal 1° marzo 2003 una somma giornaliera di Euro 4,83 e a far data dal 1° settembre 2004 una somma giornaliera di Euro 5,27.

Indennità di trasferta

1. Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato, in una distanza di Km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.

2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

5. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1. I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

2. Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

3. Ai fini del presente articolo per "distanza" si intende l'effettiva percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

ART. 6 **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA EDILE**

Le parti contraenti convengono sull'opportunità di un riordino delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile finalizzato a rendere il sistema degli interventi più aderente alle reali esigenze dei lavoratori regolarmente iscritti all'Istituto.

A tale finalità si dichiarano disponibili a valutare le proposte che in materia saranno formulate dalla Società "Assiteca", già interpellata in argomento.

Le Parti convengono inoltre, ad integrazione delle attuali prestazioni assicurate dalla Cassa Edile, l'erogazione, all'operaio non in prova e nei limiti dei periodi di conservazione del posto previsti dai contratti nazionali, di un "Assegno famiglia" di importo lordo pari all'assegno per il nucleo familiare non più percepito dal lavoratore per decadenza del diritto a seguito di assenza per evento malattia o per evento infortunio.

ART. 7 **UTILIZZO DI MEZZI DEL LAVORATORE**

Al lavoratore, già in servizio presso un'unità produttiva e chiamato, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera in altra unità produttiva, che venga autorizzato, in mancanza di mezzi dell'azienda, a servirsi di propri mezzi, sarà riconosciuto dall'impresa, - salvo che il tragitto non costituisca avvicinamento al domicilio del lavoratore medesimo -, il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento secondo le tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

ART. 8 **REPERIBILITÀ**

Nell'eventualità che fosse richiesta la reperibilità, le condizioni e le modalità della sua attuazione saranno definite a livello aziendale.

ART. 9 **MEDICINA DEL LAVORO**

Alle Imprese che entro la data del 28 febbraio di ciascun anno presenteranno alla Cassa Edile di Novara le fatture emesse nell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) a loro carico per le prestazioni del medico competente e per l'effettuazione delle visite mediche a favore del personale dipendente, sarà riconosciuto dalla stessa Cassa Edile - entro il mese di giugno e successivamente alle verifiche dell'effettivo versamento delle contribuzioni spettanti all'Istituto e riferite al medesimo anno solare sopra individuato - il rimborso degli oneri sostenuti nel limite massimo dell'ammontare calcolato con la percentuale dello 0,20% della massa salari dichiarata dall'impresa alla Cassa Edile e di competenza dell'anno solare di riferimento.

Nell'intento di agevolare l'attuazione di quanto previsto dal D.lgs 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di visite mediche per i lavoratori del settore delle costruzioni, le parti demandano alla Cassa Edile di Novara la promozione di convenzioni con le Organizzazioni di medicina del lavoro operanti sul territorio.

ART 10
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti potranno concordare eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali gestiti dalla Scuola Edile Novarese i lavoratori ritenuti idonei ed incoraggiare i lavoratori medesimi a frequentarli.

ART. 11
DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Collettivo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1° marzo 2003 ed ha la durata e la scadenza così come saranno fissate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 giugno 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNIONEDILI

p. FILCA-CISL

p. FILLEA-CGIL

p. FENEAL-UIL